

SOLIDARIETÀ NON FA RIMA CON EQUITÀ

di Salvatore Tutino
16 settembre 2011

Fra le ultime (?) varianti alla manovra di finanza pubblica appena varata dal Senato trova conferma il contributo di solidarietà (5% oltre 90 e fino a 150 mila euro; 10% oltre) introdotto a carico degli stipendi pubblici (dl 78/2010) e delle pensioni c.d. d'oro (dl 98/2011).

Ma accanto a questi prelievi, tarati su redditi "di specie", trova adesso posto un ulteriore contributo di solidarietà tarato questa volta sul "reddito complessivo" di ogni contribuente, destinato a colpire la quota eccedente i 300 mila euro con un prelievo del 3%.

Il raccordo ideato dal legislatore fra i due diversi contributi prevede che:

- a) sugli stipendi pubblici e sulle pensioni graverà comunque il contributo di specie (5% e 10%), anche per la quota eccedente i 300 mila euro. In questo ultimo caso, tuttavia, sulla stessa quota non peserà anche il 3% del novello contributo;
- b) per verificare il superamento o meno del limite di 300 mila euro di reddito complessivo (da colpire al 3%) si terrà conto anche dei redditi da pensione e da stipendio pubblico già assoggettati a contributo e senza "nettarli" del relativo prelievo

2.

Le soluzioni adottate comportano esiti in cui il contributo richiesto ai diversi contribuenti assume - a parità di reddito complessivo - dimensioni molto diversificate. E' quanto emerge dalla tavola che segue in cui sono sintetizzate quattro figure tipo, titolari di un identico reddito complessivo (450 mila euro): le prime due riflettono la posizione del dipendente pubblico e del pensionato, con un diverso mix reddituale (in un caso "preponderante il reddito da lavoro/pensione; nell'altro prevale, invece, il peso di altre tipologie reddituali); la terza figura sintetizza la posizione di chi non "è" dipendente pubblico o pensionato "d'oro" (dipendente privato, lavoratore autonomo, imprenditore); l'ultima figura, infine, identifica il rentier, ossia colui che "è" titolare solo di redditi da attività finanziarie, soggetti a imposta sostitutiva e sottratti, dunque, all'operare dell'Irpef.

C'è contributo e contributo

* Per ogni anno al lordo della deducibilità

I risultati ottenuti misurano, per ciascuna delle quattro figure, l'onere annuale (al lordo della prevista deducibilità) del contributo di solidarietà. A parità di reddito complessivo (450 mila euro), l'incidenza (e la stessa esistenza) del prelievo dipende dalla tipologia di contribuente e dalla natura dei redditi posseduti. Si oscilla fra due estremi: l'onere più forte (5,8% del reddito dichiarato annualmente) si concentra sui dipendenti pubblici e sui pensionati accomunati da un elevato reddito "di specie" (stipendio/pensione); all'opposto, il rentier, che sui propri redditi già sconta un prelievo più che dimezzato rispetto a chi "è" soggetto all'Irpef, non sarà toccato dal contributo di solidarietà. All'interno di tali estremi troviamo l'1,67% che grava sempre sui dipendenti pubblici e sui pensionati che, all'interno di un identico reddito complessivo, espongono un più basso reddito di specie; e, infine, l'1% del contribuente ugualmente "ricco" ma che rientra in categorie e tipologie reddituali (lavoro dipendente del settore privato, lavoro autonomo, attività imprenditoriali) estranee al pubblico impiego e alla

platea dei pensionati.

3.

Si tratta di differenze che non si spiegano ricorrendo al principio dell'equità verticale a quello dell'equità orizzontale: il livello reddituale è identico per tutti e quattro i contribuenti; può, indifferentemente, essere costituito anche solo da redditi da lavoro (e/o da pensione); la composizione del nucleo familiare non rileva ai fini della simulazione.

I fattori che spiegano tali differenze sono invece altri e riconducono a un'insolita segmentazione del mercato del lavoro (dipendenti pubblici vs dipendenti privati e lavoratori autonomi); a una innaturale discriminazione fra lavoro (pubblico, soprattutto) e capitale (rentier); a una contrapposizione fra lavoratori in attività e pensionati.

4.

Nel nostro sistema tributario esiste ancora un'Irpef. Ad essa si è fatto riferimento nei momenti in cui si è stati costretti a chiedere un contributo straordinario ai contribuenti: è avvenuto a metà degli anni settanta, nel pieno della crisi petrolifera (introducendo una temporanea addizionale del 5% - 10%); è avvenuto quindici anni fa, quando si trattava di fare uno sforzo per raggiungere il traguardo dell'ingresso in Europa (con l'introduzione di una sovrimposta tarata sulla progressività dell'Irpef).

E' possibile che la nostra principale imposta non sia più in grado di assicurare un'equa distribuzione del prelievo e dei sacrifici richiesti ai cittadini italiani. Ma questo dovrebbe essere un motivo per integrarne il funzionamento e l'efficacia; con l'obiettivo di migliorare ma non di scardinare il principio costituzionale della capacità contributiva.